

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) PERRINO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) DESIDERIO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE DESIDERIO

Seduta del 26/07/2018

FATTO

La ricorrente rappresenta di aver mandato in pagamento una delega F24 dell'importo di euro 553,00 in data 16/03/2017 e che la ricevuta telematica avrebbe attestato l'esattezza del versamento e tuttavia la successiva ricevuta di addebito riportava la dicitura "Rifiutato dalla Banca" senza specificarne la motivazione.

La ricorrente, fa presente che, avendo la certezza della totale copertura della disposizione di pagamento impartita, non avrebbe verificato immediatamente l'avvenuto addebito, dando per scontato che tale pagamento fosse andato a buon fine. Successivamente, in data 07/08/2017 (quindi dopo circa 5 mesi dalla scadenza indicata nell'F24), si recava più volte presso lo sportello per chiedere chiarimenti senza peraltro ottenere soddisfazione. Considerato che in data 30/08/2017 non era ancora stata fornita alcuna spiegazione, la ricorrente si recava nuovamente in filiale, dove veniva ricevuta da una funzionaria, la quale comunicava – senza verificare l'estratto conto – che la delega non era stata evasa per insufficienza di fondi.

La ricorrente rileva che l'estratto conto dal 01/02/2017 al 31/03/2017 dimostrerebbe inequivocabilmente che i fondi disponibili alla data di addebito del 16/03/2017 erano assolutamente sufficienti al pagamento; ciò perché nella giornata precedente, alle ore 15:00, era stato effettuato un versamento di euro 600,00, per cui il saldo al 16/03/2017 sarebbe stato pari a euro 1.069,29.

La ricorrente lamenta altresì che sarebbero stati necessari più di 30 giorni per verificare l'accaduto, evidenziando che il problema sia stato trascurato e liquidato senza provare ad

appurare la reale dinamica dei fatti. Solo in riscontro ad un formale reclamo, la resistente avrebbe comunicato che la delega era stata messa in pagamento e lavorata alle ore 09:12 del 15/03/2015, sebbene tutti gli F24 inviati nei dieci anni precedenti fossero stati addebitati al giorno della scadenza.

La ricorrente rileva ancora, da un lato, che nessuna norma contrattuale prevede che il pagamento degli F24 avvenga il giorno precedente alla scadenza e, dall'altro, che, a fronte di un mandato di pagamento con data di addebito al 16 del mese, la banca deve effettuare il pagamento il giorno della scadenza e non prima.

La ricorrente inoltre contesta quanto rappresentato dalla resistente in riscontro al reclamo, ove si afferma che la stessa resistente avrebbe consigliato di "fare subito il ravvedimento", in quanto sarebbe stata in realtà la propria commercialista di fiducia a chiedere di avere risposte prima della scadenza del termine ultimo di pagamento (21/08/2017).

In attesa di riscontro, la commercialista avrebbe comunque effettuato il pagamento tramite conto corrente acceso presso altra banca, come da allegata quietanza relativa anche alla maggiorazione per il ritardo.

La ricorrente chiede quindi che sia disposto che la Banca resistente rimborsi le somme pagate: (i) per il ritardo nel pagamento (euro 13,27); (ii) per l'effettuazione del ricalcolo F24, per gli accessi della professionista in filiale, per ritenuta d'acconto, IVA, Enpacl (euro 95,47); (iii) a titolo di contributo al procedimento ABF (euro 20,00), oltre il risarcimento del danno subito per il disagio, la perdita di tempo, le preoccupazioni e gli oneri aggiuntivi (per euro 300,00).

La resistente, costituitasi, rappresenta preliminarmente di aver riscontrato il reclamo della ricorrente con missiva del 26/09/2017, evidenziando l'iter di lavorazione della delega F24 e la circostanza che nessuna richiesta di chiarimenti fosse pervenuta prima del 07/08/2017, nonostante l'avviso di rifiuto di pagamento inviato in data 21/03/2017 dall'Agenzia delle Entrate e le successive visite in filiale. La Banca resistente effettuato entro la data utile del 21/08/2017, data ultima per il ravvedimento operoso pure indicata alla parte ricorrente dagli operatori della filiale. La resistente respinge le contestazioni mosse all'operato del proprio personale, stante l'atteggiamento sempre collaborativo tenuto, con riscontro delle richieste di chiarimenti ed il reiterato invito ad effettuare il pagamento dell'imposta.

La resistente afferma comunque di aver dovuto riscontrare negativamente il reclamo per assenza di elementi concreti di prova a supporto del danno lamentato, specie circa i maggiori oneri sostenuti, rilevando altresì contraddizione tra quanto riferito dalla ricorrente nel reclamo, dove si riferiva che il ravvedimento operoso non era stato ancora effettuato, e nel ricorso, dove si afferma che detto pagamento è stato effettuato tramite professionista.

Secondo la Banca resistente contesta la completezza della produzione documentale della ricorrente (F24 risulterebbe privo della data di pagamento e del relativo timbro, notula generica del professionista). La Banca resistente chiede quindi il rigetto del ricorso per assenza di prova circa il danno patito.

DIRITTO

Il Collegio osserva che risulta incontroverso che: (i) la parte ricorrente ha presentato per il pagamento un modulo F24 dell'importo di euro 553,00 con scadenza 16/03/2017; (ii) la disposizione di pagamento risulta essere stata lavorata in data 15/03/2017 e rifiutata per insufficienza di fondi (cfr. anche ricorso, pag. 27); (iii) alla data del 16/03/2017 il saldo del conto corrente sarebbe stato comunque sufficiente al pagamento dell'imposta.

In particolare, la Banca resistente non prende posizione circa la data nella quale avrebbe dovuto avere esecuzione la disposizione di pagamento, limitandosi ad affermare (come

già in sede di riscontro al reclamo) di aver elaborato il flusso ricevuto dall'Agenzia delle Entrate in data 15/03/2017 alle ore 9:12 e di averlo riscontrato negativamente per insufficienza di fondi.

Ora, pur non potendosi stabilire con certezza la data indicata dalla ricorrente per l'esecuzione del pagamento, il Collegio osserva che la Banca resistente, dopo aver controllato la disponibilità del conto corrente intestato alla ricorrente, ha rifiutato il pagamento senza avvisare in alcun modo la ricorrente. Nelle proprie difese (riscontro al reclamo e controdeduzioni) la Banca resistente ha invece richiamato unicamente la comunicazione del 21/03/2017, inoltrata tuttavia dall'Agenzia delle Entrate presumibilmente alla professionista di fiducia della parte. Del pari, non risulta che la Banca resistente abbia tentato di lavorare nuovamente la richiesta il 16/03/2017, data di scadenza del termine per il pagamento del tributo, il che, ad avviso del Collegio, pare manifestare una carenza di buona fede in senso oggettivo nell'esecuzione del contratto, di cui all'art. 1365 c.c., dal quale scaturisce quell'obbligo di cooperazione nell'esecuzione delle obbligazioni, a prescindere dall'esistenza di specifici obblighi contrattuali o da quanto stabilito da singole norme di legge (vedi *ex multis*: Cass. Sez. III 30/07/2004, n. 14605; Cass. Sez. I 06/08/2008, n. 21250; Cass. SS. UU. 25/11/2008, n. 28056; Cass. Sez. I 22/01/2009, n. 1618; Cass. Sez. III 10/11/2010, n. 22819).

Nella stessa ottica il Collegio ritiene debba essere altresì valutato il contegno della Banca resistente, la quale ha dato luogo a ritardi nel riscontro delle richieste della ricorrente, tenuto conto della scadenza dei termini per procedere al ravvedimento operoso del pagamento dell'imposta cui si riferisce la disposizione di pagamento oggetto della presente controversia. Il Collegio rileva altresì che la ricorrente ha comunque concorso all'aggravamento degli oneri in conseguenza del fatto che si è avveduta del mancato pagamento del modello F24 dopo circa 5 mesi. Il Collegio ritiene quindi che nel caso ricorra un concorso di colpa quanto alle voci di danno relative alle somme corrisposte per il ritardo nel pagamento e i compensi dovuti alla professionista per procedere al pagamento con ravvedimento. Non possono invece riconoscersi i danni chiesti dalla ricorrente per i disagi, la perdita di tempo e le preoccupazioni occorsi, in quanto, a parte i profili concernenti la mancata prova di tali danni, alla luce dei principi espressi dalla Corte di Cassazione (sent. n. 26972/2008), non sono risarcibili i "pregiudizi consistenti in disagi, fastidi, disappunti, ansie ed ogni altro tipo di insoddisfazione concernenti gli aspetti più disparati della vita quotidiana che ciascuno conduce nel contesto sociale" (Cass. n. 26972/2008; cfr. anche Coll. di Roma, dec. nn. 6678/16 e 6647/16).

P.Q.M.

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto a risarcire alla ricorrente l'importo equitativamente determinato in Euro 50,00. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI